



**Procura della Repubblica**  
presso il Tribunale ordinario di Milano

*Al Sig. Questore di Milano*

*gab.quest.mi@pecps.poliziadistato.it*

*Al Sig. Comandante Provinciale dei Carabinieri di Milano*

*tmi23858@pec.carabinieri.it*

*Al Sig. Comandante Provinciale Generale della Guardia di Finanza di Milano*

*MI0550000p@pec.gdf.it*

*Al Sig. Comandante della Polizia Locale di Milano*

*poliziale@cert.comune.milano.it*

*Al Sig. Comandante dei Vigili del Fuoco di Milano*

*com.milano@cert.vigilfuoco.it*

*Al Sig. Direttore dell'Agenzia Entrate di Milano*

*dr.lombardia.gtpec@pce.agenziaentrate.it*

*Al Sig. Dirigente dell'Agenzia delle Dogane di Milano*

*dogane.milano1@pce.agenziadogane.it*

*Al Sig. Dirigente dell'INPS di Milano*

*direzione.provinciale.milano@postacert.inps.gov.it*

*Al Sig. Dirigente del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali,*

*Direzione territoriale del lavoro di Milano e Lodi*

*ITL.Milano-Lodi@pec.ispettorato.gov.it*

*Al Sig. Dirigente della ASL Milano*

*dipartimentoprevenzione@pec.ats-milano.it*

*Al Sig. Dirigente dell'Arpa di Milano*

*arpa@pec.regione.lombardia.it*



**Oggetto: indicazioni operative alla Polizia Giudiziaria a seguito della entrata in vigore della Riforma Cartabia, in particolare, sui reati procedibili a querela**

Con riferimento alle nuove norme in materia di procedibilità e notificazioni come introdotte dal D.L.vo 150/2022, si ravvisa la necessità di sensibilizzare le Forze di Polizia Giudiziaria in indirizzo in ordine alla corretta identificazione dell'indagato e sulle informazioni che sarà necessario dare alla persona offesa/querelante.

**Reati divenuti procedibili a querela a seguito della riforma**

**Art. 582 c.p. (lesioni personali): procedibilità sempre a querela (anche se con malattia compresa tra 21 e 40 giorni)**

**Procedibilità d'ufficio:**

1. *Aggravante art. 61 n. 11 octies c.p. (reati commessi in danno di persone esercenti professioni sanitarie)*
2. *Aggravante art. 583 c.p. (lesioni gravi o gravissime)*
3. *Art. 585 c.p. (armi oppure aggravanti ex artt. 576 e 577 c.p., con l'eccezione delle lesioni in danno di prossimi congiunti, che rimangono a querela, come adesso)*
4. *Reato commesso in danno di persona incapace per età o infermità, ma solo se la malattia ha durata superiore a 20 gg.  
Per persona "incapace per età" non si intende "minore degli anni 18" ma "minore degli anni 14" come disposto dall'art. 120 co. I e II c.p., che prevede che il diritto di querela può essere esercitato personalmente a partire dai 14 anni.*

**Art. 590 bis c.p. (lesioni stradali gravi o gravissime) a querela nelle ipotesi di cui al comma 1**

**Procedibilità d'ufficio solo ove ricorrano le aggravanti di cui ai commi successivi:**

1. *guida in stato di ebbrezza o alterazione psico fisica (art. 590 bis commi 2 - 3 - 4)*
2. *velocità superiore al doppio rispetto al limite previsto (art. 590 bis comma 5 n.1)*
3. *semaforo rosso e intersezioni o manovre contromano (art. 590 bis comma 5 n.2)*
4. *inversioni senso di marcia in situazione pericolosa (art. 590 bis comma 5 n.3)*
5. *guida senza patente o con patente scaduta o senza assicurazione (art. 590 bis comma 6 c.p.)*



L'ipotesi di cui all'**art. 590 bis ultimo comma c.p.** (pluralità di eventi lesivi) è **procedibile a querela**, sempre che non ricorra una o più delle circostanze aggravanti del medesimo articolo.

**Art. 605 c.p.** (sequestro di persona): procedibilità a querela nella ipotesi di cui al comma 1, salvo che il *reato sia commesso in danno di persona incapace per età* (minore degli anni 14 o in età avanzata) *o infermità (fisica o psichica)*.

**Art. 610 c.p.** (violenza privata). Si procede a querela

**Procedibilità d'ufficio** nelle ipotesi che seguono:

1. *persona offesa incapace per età ( minore degli anni 14 o in età avanzata) o infermità (fisica o psichica)*
2. *aggravante ex art. 339 c.p. (armi, più persone riunite, ecc.)*

**Art. 612 c.p.** (minaccia) si procede a querela, anche nell'ipotesi di minaccia grave "semplice"(senza aggravanti)

**Procedibilità d'ufficio** nelle ipotesi che seguono

1. *Minaccia fatta in uno dei modi di cui all'art. 339 c.p. (manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, con armi, da persona travisata, da più persone riunite, con scritto anonimo, valendosi della forza intimidatrice derivante da segrete associazioni, esistenti o supposte)*
2. *Minaccia grave e sussistenza di aggravanti ad effetto speciale (diverse dalla recidiva). Ad es. ricorre una delle ipotesi ex art. 339 co. II (fatto commesso da più di cinque persone riunite con uso di armi o da più di dieci persone anche non armate);*
3. *persona offesa incapace per età (minore degli anni 14 o di età avanzata) o infermità (fisica o psichica)*

**Art. 614 c.p.** (violazione di domicilio). Viene estesa la procedibilità a querela ai casi – sino ad ora procedibili d'ufficio – in cui il fatto è commesso con violenza sulle cose ovvero se il colpevole è palesemente armato, salvi i casi di incapacità della persona offesa.

**Procedibilità d'ufficio** nelle ipotesi che seguono:

1. *se il fatto è commesso con violenza alle persone;*
2. *se il fatto è commesso con violenza sulle cose ovvero il colpevole è palesemente armato solo quando la persona offesa è incapace per età (ossia minore degli anni 14 e di età avanzata) o infermità (fisica o psichica)*

**Art. 624 c.p. (furto) - anche aggravato dall'art. 625 n. 2-3-4-5-6-7 (relativamente all'esposizione alla pubblica fede) – 8 - 8bis - 8 ter -** procedibilità a querela



**Procedibilità d'ufficio** nelle ipotesi che seguono:

1. art. 624 bis c.p. (furto in abitazione o con strappo)
2. persona offesa incapace per età (ossia minore degli anni 14, per cui vedi punto che precede o infermità);
3. furto aggravato ex art. 625 n. 7 c.p. limitatamente ai furti commessi:

- in uffici o stabilimenti pubblici
- su cose sottoposte a sequestro o pignoramento
- fatto commesso su componenti metalliche o altro materiale sottratto a infrastrutture destinate all'erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazione o di altri servizi pubblici e gestite da soggetti pubblici o da privati in regime di concessione pubblica (art. 625 n. 7 bis c.p.)

**Art. 634 c.p.** (turbativa violenta nel possesso di immobili) procedibile a querela

**Procedibilità d'ufficio:** persona offesa incapace per età (ossia minore degli anni 14) o infermità

**Art. 635 c.p. (danneggiamento)** si procede a querela della persona offesa solo nella ipotesi di cui al **comma 1** ( fatto commesso con violenza e minaccia)

**Procedibilità d'ufficio** nei seguenti casi:

1. Ipotesi di cui all'art. 635 comma 1 se il fatto è commesso in occasione del reato ex art. 331 c.p. (interruzione di pubblico servizio o di pubblica necessità da parte di coloro che esercitano le relative imprese o vi lavorano)
2. Ipotesi di cui all'art. 635 comma 1 se il fatto è commesso in danno di incapace per età (persona minore di anni 14 o persona di età avanzata) o infermità (fisica o psichica)

**Art. 640 (truffa):** si procede a querela per l'ipotesi di cui al **comma 1 c.p.** anche quando il danno patrimoniale è di rilevante gravità (**art. 61 comma 1 n.7 c.p.**) (procedibili sempre d'ufficio le ipotesi di cui all'art. 640 cpv. c.p.)

**Art. 646 c.p.** (appropriazione indebita a querela anche le ipotesi –sino ad ora procedibili d'ufficio – in cui in cui il fatto sia commesso su cose detenute a titolo di deposito necessario o con abuso di prestazione d'opera - art. 61 n. 11 c.p.- e il danno sia di “rilevante gravità”).



**Procedibilità d'ufficio** se si tratta di cose detenute a titolo di deposito necessario o con abuso di prestazione d'opera (art. 61 n. 11 c.p.) e ricorre una di queste due condizioni:

1. *circostanze aggravanti ad effetti speciale diverse dalla recidiva;*
2. *la persona offesa è incapace per età ( persona minore di anni 14 o persona di età avanzata) o infermità (fisica o psichica)*

**Art. 659 c.p.** (disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone) contravvenzione procedibile a querela.

**Procedibilità d'ufficio:**

1. *il fatto ha ad oggetto "spettacoli, ritrovi o trattenimenti pubblici" ( quindi bar, ristoranti, discoteche e sale da ballo, teatri e cinema, ogni luogo ove si svolgano esibizioni o forme di intrattenimento "pubblico" anche se apparentemente sotto forma di circolo privato);*
2. *la persona offesa è incapace per età ( persona minore di anni 14 o persona di età avanzata) o infermità (fisica o psichica)*

**Art. 660 c.p.** (molestie) contravvenzione procedibile a querela

**Procedibilità d'ufficio**

1. *la persona offesa è incapace per età (persona minore di anni 14 o persona di età avanzata) o infermità (fisica o psichica)*

**Regime transitorio**

L'art. 85 del d.lgs. 150/2022 prevede quanto segue:

*Art. 85 - Disposizioni transitorie in materia di modifica del regime di procedibilità*

1. *Per i reati perseguibili a querela della persona offesa in base alle disposizioni del presente decreto, commessi prima della data di entrata in vigore dello stesso, il termine per la presentazione della querela decorre dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato.*
2. *Quando, per i reati di cui al comma 1, alla data di entrata in vigore del presente decreto è stata già esercitata l'azione penale, il giudice informa la persona offesa dal reato della facoltà di esercitare il diritto di querela e il termine decorre dal giorno in cui la persona offesa è stata informata. Ai fini di cui al primo periodo, il giudice effettua ogni utile ricerca anagrafica, ove necessaria. Prima dell'esercizio dell'azione penale, provvede il pubblico ministero.*



**C.N.R. non ancora trasmesse**  
**relative a reati procedibili a querela a seguito della riforma**

Con riferimento a tali C.N.R., la Polizia Giudiziaria procederà a:

- informare tempestivamente la persona offesa della facoltà di sporgere querela utilizzando modulistica del tipo che si allega [all. 1];
- svolgere, come di consueto, l'attività non rinviabile;
- identificare l'indagato sulla base di un verbale del tipo che si allega [all. 2], elaborato in conformità alle norme contenute nella riforma, salvo specifici casi in cui si ravvisi – in considerazione del reato per il quale si procede – l'opportunità di non informare, allo stato, la persona sottoposta alle indagini dell'esistenza di un procedimento penale;

**C.N.R. relative all'arresto**  
**per reati procedibili a querela a seguito della riforma**

Nel caso in cui la Polizia Giudiziaria riterrà di procedere all'arresto, dovrà acquisire preventivamente la querela della persona offesa, così come previsto dall'art. 380 c.p.p. Quindi contatterà il Pubblico Ministero incaricato del servizio di turno esterno.

La persona tratta in arresto potrà essere identificata sulla base di un verbale del tipo che si allega [all. 2], elaborato in conformità alle norme contenute nella riforma

Si prega di voler curare la accurata diffusione della presente nota a tutti gli Uffici dipendenti e si ringrazia per l'attenzione.

Milano, 29 ottobre 2022

**Il Procuratore della Repubblica**  
**Marcello Viola**





## (intestazione del COMANDO/REPARTO )

Ai sensi degli **artt. 90 bis - 153 bis c.p.p.** come modificati dal **decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 150**, sin dal primo contatto con l'Autorità procedente, alla persona offesa dovranno essere forniti in una lingua a lei comprensibile i seguenti:

### **AVVISI ALLA PERSONA OFFESA – AVVISI AL QUERELANTE**

**a)** la persona offesa può presentare denuncia o querela oralmente o per iscritto presso la Procura della Repubblica o a un ufficiale di polizia giudiziaria (a tal fine si potrà recare, per esempio, presso il più vicino ufficio dei Carabinieri o della Polizia di Stato o Guardia di Finanza). La querela potrà essere presentata anche ad un agente consolare all'estero. Per ulteriori informazioni, si vedano l'art. 333 e gli articoli 336 e seguenti del codice di procedura penale;

La persona offesa, sia nella fase delle indagini preliminari che durante il processo, può esercitare i diritti e le facoltà previste dalla legge in suo favore ed ha diritto ad essere avvisata della data e del luogo del processo nonché del reato di cui l'imputato è chiamato a rispondere; ove sia costituita parte civile, ha altresì il diritto a ricevere copia della sentenza;

**a-bis)** il querelante ha l'obbligo di dichiarare o eleggere domicilio per la comunicazione e la notificazione degli atti del procedimento, con l'avviso che la dichiarazione di domicilio può essere effettuata anche dichiarando un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato;

**a-ter)** il querelante ha la facoltà, ove non abbia provveduto all'atto di presentazione della querela, di dichiarare o eleggere domicilio anche successivamente;

**a-quater)** il querelante ha l'obbligo, in caso di mutamento del domicilio dichiarato o eletto, di comunicare tempestivamente e nelle forme prescritte all'autorità giudiziaria procedente la nuova domiciliazione;

**a-quinquies)** al fatto che, ove abbia nominato un difensore, il querelante sarà domiciliato presso quest'ultimo; che, in mancanza di nomina del difensore, le notificazioni saranno eseguite al querelante presso il domicilio digitale e, nei casi di cui all'articolo 148, comma 4, presso il domicilio dichiarato o eletto; che, in caso di mancanza, insufficienza o inidoneità della dichiarazione o elezione di domicilio, le notificazioni al querelante saranno effettuate mediante deposito presso la segreteria del pubblico ministero procedente o presso la cancelleria del giudice procedente;

**b)** la persona offesa ha facoltà di essere informata dello stato del procedimento ed ha facoltà di richiedere alla Procura della Repubblica se risultino iscrizioni nel registro delle notizie di reato (art. 335 c.p.p.)

**c)** la persona offesa ha la facoltà di richiedere di essere avvisata dell'eventuale richiesta di archiviazione presentata dal Pubblico Ministero. In caso di delitti commessi con violenza alla persona e art 624 bis cp tale avviso le è comunque dovuto anche in assenza di espressa richiesta (art. 408 c.p.p., modificato dalla L. 119/2013). Detto diritto è comunque rinunciabile. Nel caso in cui appaia applicabile la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, la persona offesa ha diritto ad essere avvisata dal pubblico ministero che intenda richiedere l'archiviazione per tale causa ed ha diritto a presentare opposizione (art. 411 c.p.p.); comunque ha diritto ad essere sentita se compare all'udienza (art. 469 comma 1 bis c.p.p.)

**d)** la persona offesa può nominare un difensore, che potrà fornire opportuna assistenza in ogni fase del procedimento e può usufruire del patrocinio a spese dello Stato qualora il reddito del suo nucleo familiare non superi i limiti fissati dall'ordinamento (art. 76 DPR 115/2002: al momento presente, Euro 11.746,58 al reddito indicato occorre aggiungere l'importo di € 1.032,91 per ogni familiare convivente). Nel caso si proceda per i reati previsti dagli articoli 572, 583 bis, 609 bis, 609 quater, 609 octies, 612 bis, nonché, ove commessi in danno di minorenni, per i reati di cui agli articoli 600, 600 bis, 600 ter, 600 quinquies, 601, 602, 609 quinquies e 609 undecies c.p., la persona offesa, su sua richiesta, è ammessa comunque al gratuito patrocinio senza che sia previsto alcun limite di reddito (art. 76 D.P.R. 115/2002);

- e)** la persona offesa che non conosce la lingua italiana, se presenta denuncia o propone querela presso la Procura della Repubblica della città capoluogo del distretto di Corte di Appello, ha diritto di utilizzare una lingua a lei conosciuta (art. 107 ter disp. att. c.p.p.);  
Nel caso in cui debba essere sentita una persona offesa che non conosce la lingua italiana, l'autorità interessata nomina un interprete. Allo stesso modo procede quando la persona offesa che intende partecipare all'udienza ne faccia richiesta. La persona offesa ha diritto alla traduzione gratuita degli atti che contengono informazioni utili all'esercizio dei suoi diritti (art. 143 bis c.p.p.);
- f)** la persona offesa (ex art 90 ter comma 1<sup>a</sup> cpp) ha la facoltà di richiedere l'adozione di provvedimenti e misure volte alla tutela della sua integrità fisica o morale o psicologica. Ha diritto di chiedere d'essere informata circa le vicende che riguardino la modifica o la cessazione delle misure cautelari applicate all'indagato o all'imputato, come pure dell'eventuale modifica della misura di sicurezza detentiva applicata all'indagato o all'imputato, come pure dell'evasione dell'imputato, del condannato o dell'internato. In caso di delitti commessi con violenza alla persona (56, 575, 572, 609 bis, 609 ter, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies e 612 bis, 582 e 583 quinquies aggravati) la vittima ha diritto di essere informata di tali vicende anche in assenza d'apposita richiesta (art. 90 ter comma 1 bis e 299 c.p.p.). Tali notizie possono essere omesse solo se, secondo la valutazione del giudice, sussista un concreto pericolo di un danno per l'autore del reato.
- g)** la persona offesa residente in uno Stato dell'Unione europea diverso da quello dove è stato commesso il reato ha diritto di far trasmettere la propria denuncia o querela all'autorità giudiziaria competente dello Stato ove è stato commesso il reato, per il tramite del Procuratore della Repubblica, il quale a tal fine inoltra gli atti al Procuratore Generale (art. 108 ter disp. att. c.p.p.);
- h)** la persona offesa potrà contestare la violazione di propri diritti con comunicazione alla Procura della Repubblica o alle Forze dell'Ordine
- i)** La persona offesa potrà rivolgersi alla Procura della Repubblica per avere informazioni circa il procedimento seguendo le istruzioni presenti sul sito ufficiale
- 13.è prevista la possibilità di concedere il permesso di soggiorno alle vittime straniere di violenza domestica (art. 18 bis D. L.vo 286/1998);
- l)** nel caso in cui debba essere ascoltata quale testimone, la persona offesa potrà richiedere il rimborso delle spese di viaggio al giudice; le spese per il biglietto aereo potranno essere rimborsate solo se preventivamente autorizzate;
- m)** qualora abbia subito un danno in qualità di danneggiato dal reato, ha la possibilità di ottenere il risarcimento del danno rivolgendosi al giudice civile ovvero costituendosi parte civile nel processo penale secondo le modalità indicate dagli articoli 74 e seguenti c.p.p.
- n)** per i reati perseguibili a querela di parte, il procedimento potrà essere definito con remissione di querela di cui all'art 152 c.p. (ad eccezione di alcuni particolari reati, come i fatti di violenza sessuale e gli atti sessuali con minorenni, per i quali la querela non può essere rimessa: art. 609 septies c.p.). Va inoltre precisato che per il reato di atti persecutori (art. 612 bis c.p.) la remissione della querela non è consentita se il fatto sia stato commesso mediante minacce gravi e reiterate.
- n bis)** la mancata comparizione senza giustificato motivo della persona offesa che abbia proposto querela all'udienza alla quale sia stata citata in qualità di testimone comporta la remissione tacita di querela
- o)** nel caso in cui l'imputato formuli richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova, la persona offesa può chiedere d'essere sentita e può, ove la richiesta di sospensione sia stata accolta, chiedere al pubblico ministero d'impugnare l'ordinanza del giudice ovvero può impugnarla autonomamente qualora non sia stata avvisata dell'udienza ovvero non sia stata sentita (art. 464 quater c.p.p.);
- p)** la persona offesa ha la facoltà di chiedere di assistenza sanitaria o di essere inserita in case famiglia, centri antiviolenza, case rifugio e ricorrere a servizi di assistenza a vittime di reato Le forze dell'ordine, i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche interessate devono fornire alla vittima di particolari categorie di reati (precisamente: maltrattamenti contro familiari o conviventi, riduzione in schiavitù, prostituzione minorile, pornografia minorile, iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile, tratta di persone, acquisto e alienazione di schiavi, violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, corruzione di minorenne, violenza sessuale di gruppo ed atti persecutori) tutte le informazioni relative ai centri antiviolenza presenti sul territorio (art. 11 D.L. 11/2009, conv. in L. 38/2009, e succ. mod.); e comunque, i medesimi soggetti debbono dare alla vittima di qualsiasi altro reato indicazioni sulle strutture sanitarie presenti sul territorio, sulle case-famiglia e sulle case-rifugio disponibili;
- p-bis)** la persona offesa ha la facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa;
- p-ter)** la partecipazione del querelante a un programma di giustizia riparativa, concluso con un esito riparativo e con il rispetto degli eventuali impegni comportamentali assunti da parte dell'imputato, comporta la remissione tacita di querela.





## (intestazione del COMANDO/REPARTO )

INFORMATIVA AI FINI DELLA CONOSCENZA DEL PROCEDIMENTO E VERBALE DI IDENTIFICAZIONE E DICHIARAZIONE O ELEZIONE DI DOMICILIO AI SENSI DEGLI ARTT. 349, 161 C.P.P. NONCHÉ INFORMAZIONE SUL DIRITTO DI DIFESA AI SENSI DEGLI ARTT. 369 E 369 BIS C.P.P.

Il giorno \_\_\_\_\_, alle ore \_\_\_\_\_, in \_\_\_\_\_ presso gli Uffici del \_\_\_\_\_ davanti ai sottoscritti Ufficiali/Agenti di P.G. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ in servizio presso l'Ufficio in intestazione, è presente nato \_\_\_\_\_ residente \_\_\_\_\_ tel. \_\_\_\_\_ indirizzo email e/o pec \_\_\_\_\_ il quale preliminarmente dichiara:

- “parlo e comprendo la lingua italiana”;
- “non parlo e non comprendo la lingua italiana, ma conosco le seguenti lingue \_\_\_\_\_ (in questo caso, utilizzare il previsto modulo multilingua) ”.

La persona presente viene quindi avvertita che sono in corso indagini preliminari nei suoi confronti in ordine al reato/ai reati di cui ai seguenti articoli: \_\_\_\_\_ commesso/i accertato/i in \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ (se noto, Proc. Penale n. \_\_\_\_\_ iscritto presso \_\_\_\_\_) e che in relazione a dette indagini potrà avere ulteriori informazioni presso l'Autorità Giudiziaria procedente sopra indicata. Conseguentemente la persona, invitata a dichiarare le proprie generalità, previo ammonimento delle conseguenze cui si espone chi rifiuta o le dà false, dichiara quanto segue: ----

Sono e mi chiamo \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ ( ) il \_\_\_\_\_, residente/dimorante a \_\_\_\_\_ ( ) in Via/n. \_\_\_\_\_”.

Invitato ad esercitare la facoltà di nominare un difensore di fiducia, la persona sottoposta ad indagini dichiara: ----

“nominò difensore l'Avvocato \_\_\_\_\_ con studio a \_\_\_\_\_ ( ) in via/n. \_\_\_\_\_, tel. \_\_\_\_\_”.

“non sono in grado/non intendo nominare un difensore di fiducia”. ----  
Stante la mancata nomina del difensore di fiducia, si provvede, tramite call center al numero telefonico \_\_\_\_\_ o tramite sito internet [www.nominadifensore.it](http://www.nominadifensore.it), a nominare difensore d'ufficio l'avvocato \_\_\_\_\_ del foro di \_\_\_\_\_ con studio a \_\_\_\_\_ ( ) in via/n. \_\_\_\_\_, tel. \_\_\_\_\_”.

Si avverte la persona sottoposta alle indagini che:

- le successive notificazioni, diverse da quelle riguardanti l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, la citazione in giudizio ai sensi degli artt.450 comma 2, 456, 552 e 601 c.p.p. e il decreto penale di condanna, saranno effettuate mediante consegna al difensore di fiducia o a quello nominato di ufficio.;
- ha l'onere di indicare al difensore ogni recapito, anche telefonico, o indirizzo di posta elettronica nella sua disponibilità ove il difensore possa effettuare le comunicazioni, nonché di informarlo di ogni successivo mutamento

Invitata a dichiarare uno dei luoghi indicati nell'art.157 comma. 1 c.p.p. (*luogo di abitazione o dell'esercizio abituale dell'attività lavorativa*) o un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ovvero ad eleggere domicilio per le notificazioni ex art. 161 comma 1 c.p.p. dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, degli atti di citazione in giudizio ai sensi degli artt. 450 comma 2, 456, 552 e 601 c.p.p. nonché del decreto penale di condanna, la persona sottoposta alle indagini dichiara:

1. Intendo ricevere gli atti sopra elencati presso lo studio del difensore di fiducia.

Si dà atto che il difensore di fiducia viene contattato immediatamente dall'Ufficio di PG sull'utenza n. \_\_\_\_\_ o tramite posta elettronica alle ore \_\_\_\_ del giorno \_\_\_\_ con comunicazione dell'avvenuta elezione di domicilio presso il suo studio ai sensi dell'art. 161 comma 4 bis c.p.p. .

2. Intendo ricevere gli atti sopra elencati presso lo studio del difensore di ufficio.

Si dà atto che il difensore di ufficio viene contattato immediatamente dall'Ufficio di PG sull'utenza n. \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_ del giorno \_\_\_\_ con comunicazione dell'avvenuta elezione di domicilio presso il suo studio ai sensi dell'art. 161 comma 4 bis c.p.p. .

- Il difensore di ufficio interpellato dall'Ufficio di P.G. sull'accettazione o meno della domiciliazione presso il suo studio dichiara:

Accetto l'elezione di domicilio presso il mio studio.

NON accetto l'elezione di domicilio presso il mio studio.

Stante la mancata accettazione della domiciliazione da parte del difensore d'ufficio, si dà atto che l'indagato, invitato nuovamente a procedere a diversa dichiarazione\elezione domicilio , dichiara:

- Dichiaro/eleggo domicilio presso \_\_\_\_\_
- Non sono in grado di eleggere domicilio in Italia
- Mi rifiuto di dichiarare o eleggere domicilio

- Il difensore d'ufficio viene interpellato dall'Ufficio di P.G. operante sull'utenza numero \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_ del giorno \_\_\_\_\_, e

**NON viene contattato** ( scatta la segreteria telefonica o l'avvocato non risponde).

Stante la mancata interlocuzione con il difensore di ufficio, l'indagato viene invitato a procedere a diversa dichiarazione\elezione domicilio e dichiara quanto segue:

- Dichiaro/eleggo domicilio presso \_\_\_\_\_
- Non sono in grado di eleggere domicilio in Italia
- Mi rifiuto di dichiarare o eleggere domicilio

4. Intendo ricevere gli atti del procedimento :

- presso la mia casa di abitazione/luogo di lavoro, al seguente indirizzo: \_\_\_\_\_

OPPURE:

al seguente indirizzo (Via/n. - città) \_\_\_\_\_ presso la seguente persona \_\_\_\_\_ identificata dalla P.G. operante tramite contatto telefonico sull'utenza \_\_\_\_\_ nel corso del quale viene comunicato il seguente rapporto intercorrente con l'indagato (\_\_\_\_\_) ovvero NON potuta contattare/identificare sull'utenza fornita \_\_\_\_\_ in quanto \_\_\_\_\_

- al seguente indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato

5. Mi rifiuto di dichiarare o eleggere domicilio in Italia  
 6. Non sono in grado di dichiarare o eleggere domicilio in Italia

Si avverte la persona sottoposta alle indagini che ha l'obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato od eletto e che in mancanza di tale comunicazione o nel caso di rifiuto di dichiarare od eleggere domicilio, nonché nel caso in cui il domicilio sia o divenga inidoneo, le notificazioni dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, degli atti di citazione in giudizio ai sensi degli artt. 450 comma 2, 456, 552 e 601 c.p.p. nonché del decreto penale di condanna verranno eseguite mediante consegna al difensore già nominato o che è contestualmente nominato anche d'ufficio.

Si avverte altresì la persona sottoposta alle indagini che il domicilio dichiarato, il domicilio eletto ed ogni loro mutamento sono comunicati dall'indagato all'Autorità che procede con le modalità telematiche di cui all'art. 111 bis c.p.p. o con dichiarazione raccolta a verbale ovvero mediante telegramma o lettera raccomandata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da persona autorizzata dal difensore.

La persona sottoposta ad indagini viene altresì avvisata che:

- la difesa tecnica nel processo penale è obbligatoria; che ciascun soggetto sottoposto ad indagini ha diritto di nominare non più di due difensori di fiducia, la nomina dei quali è fatta con dichiarazione resa all'Autorità procedente ovvero consegnata alla stessa dal difensore o trasmessa con raccomandata;
- al difensore competono le facoltà ed i diritti che la legge riconosce all'indagato a meno che essi siano riservati personalmente a quest'ultimo e che l'indagato ha le facoltà ed i diritti attribuiti dalla legge tra cui in particolare:
  - Diritto di presentare memorie, istanze, richieste ed impugnazioni;
  - Diritto ad ottenere l'assistenza di un interprete se straniero e la traduzione di atti fondamentali;
  - Diritto a conferire con il difensore anche se detenuto;
  - Diritto di ricevere avvisi e notificazioni;
  - Diritto di togliere effetto, con espressa dichiarazione contraria, all'atto compiuto da difensore prima che, in relazione allo stesso, sia intervenuto un provvedimento del giudice;
  - Diritto di richiedere a proprie spese copia degli atti depositati;
  - Facoltà di presentare istanza di patteggiamento;
  - Facoltà di rendere dichiarazioni alla Polizia Giudiziaria ed al Pubblico Ministero;
  - Facoltà di non rispondere all'interrogatorio ovvero di presentarsi spontaneamente al Pubblico Ministero per rendere dichiarazioni;

- Facoltà di presentare istanza di oblazione nei casi in cui è consentito dalla legge;
  - Facoltà di avere notizie sulle iscrizioni a suo carico previste dall'art.335 commi 1° e 2° del c.p.p.;
  - Facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa
- vi è l'obbligo di retribuzione del difensore nominato d'ufficio ove non sussistano le condizioni per accedere al patrocinio a spese dello Stato di cui al punto che successivo e che in caso di insolvenza si procederà ad esecuzione forzata;
- ai sensi e per gli effetti di cui alla L. nr.217 del 30.07.1990 potrà essere richiesta l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato qualora ricorrano le condizioni previste dalla citata legge ed in particolare che secondo l'art. 3 della legge stessa:
1. *Può essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a 11.528,41 Euro.*
  2. *Se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito ai fini del presente articolo è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia ivi compreso l'istante. In tal caso, i limiti indicati al comma 1 sono elevati di 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi con l'interessato.*
  3. *Ai fini della determinazione dei limiti di reddito indicati nel comma 1 si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'IRPEF o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ovvero ad imposta sostitutiva.*
  4. *Si tiene conto del solo reddito personale nei procedimenti in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.*

Fatto, letto, confermato e sottoscritto, in data e luogo di cui sopra al foglio 1, dandosi atto che il presente verbale è composto da quattro fogli dattiloscritti.

Copia del presente verbale viene rilasciata all'indagato per i soli usi consentiti dalla legge.

La persona indagata

I verbalizzanti